

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1169-ter

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALINOVI, AZZARO, MANCINI GIACOMO, RIZZO, VIZ-  
ZINI, AULETA, CAFARELLI, CASINI CARLO, FIORINO,  
MANNINO ANTONINO, NICOTRA, VIOLANTE**

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956,  
n. 1423, in tema di misure di prevenzione

---

*(Già articoli da 1 a 9 della proposta di legge n. 1169, stralciati dalla II Commissione permanente [Giustizia] in sede legislativa, nella seduta del 7 giugno 1988)*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART 1.

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il questore può intimare oralmente alle persone sospettate di essere dedite a traffici illeciti o di vivere abitualmente in tutto o in parte con proventi di delitti o di esercitare attività economiche finanziate in tutto o in parte con denaro di provenienza illecita, che esistono sospetti a loro carico, con l'indi-

cazione dei motivi che li giustificano, e invitarle a tenere una condotta uniforme alla legge e che non dia più adito a sospetti.

2. Il questore prima dell'intimazione può invitare le persone predette a fornire chiarimenti sulle loro attività, sul loro patrimonio e sui loro mezzi di sussistenza.

3. Dell'intimazione è redatto processo verbale al solo fine di conferirgli data certa. Delle eventuali dichiarazioni dell'interessato non è redatto processo verbale ed esse non possono essere in alcun modo utilizzate a qualsiasi fine.

4. L'intimazione è data dal questore del luogo ove l'interessato dimora abitualmente, o ha dimorato più a lungo negli ultimi cinque anni.

5. La persona alla quale è stata fatta l'intimazione può in qualsiasi momento chiedere la revoca della intimazione al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende respinta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto ».

#### ART. 2.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. L'intimazione data dal questore ha efficacia per tre anni, ed è comunicata all'autorità giudiziaria solo nel caso in cui, entro tale termine, a carico della persona è proposta l'applicazione di una misura di prevenzione.

2. L'intimazione, sulla quale è imposto il segreto di ufficio, non produce altri effetti oltre quelli previsti dalla presente legge ».

#### ART. 3.

1. Sono abrogate le disposizioni di legge vigenti nella parte in cui fanno riferimento alla diffida del questore, già pre-

vista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

2. Le diffide in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia. Quelle emanate entro il triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, sino alla scadenza del termine di tre anni dalla data in cui furono disposte, come intimazioni orali, con i limitati effetti previsti dagli articoli precedenti.

#### ART. 4.

1. L'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Alle persone indicate nell'articolo 1 può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza solo nel caso in cui, nonostante l'intimazione del questore, non abbiano cambiato condotta e siano pericolose per la sicurezza pubblica.

2. Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

3. Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

4. Il soggiorno obbligatorio è disposto nel comune di dimora abituale della persona. Qualora nel quinquennio anteriore all'inizio del procedimento di prevenzione la dimora abituale sia mutata, il soggiorno obbligatorio è disposto nel comune in cui la persona ha più a lungo dimorato abitualmente nel corso del quinquennio.

5. Al fine di assicurare un più efficace controllo, ovvero quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di

polizia, il soggiorno obbligatorio può essere disposto in una frazione del comune o in un comune viciniore ovvero in una frazione di quest'ultimo.

6. Se per la personalità del soggetto e per le condizioni ambientali la permanenza nei luoghi indicati nei commi precedenti non garantisce la funzione di prevenzione della sorveglianza speciale, il soggiorno obbligatorio può essere disposto su proposta motivata del Procuratore della Repubblica o del questore, in un altro comune o frazione di esso, nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.

#### ART. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« Per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, il questore nella cui provincia la persona dimora, dopo che nei confronti di questa sia stata infruttuosamente effettuata l'intimazione prevista dall'articolo 1, ne fa proposta motivata al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia ».

#### ART. 6.

1. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Quando il tribunale dispone l'applicazione della misura di prevenzione di cui all'articolo 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

2. A tale scopo il tribunale prescrive all'interessato di vivere onestamente, di rispettare le leggi e, se si tratta di persona che non svolge una attività lavorativa, di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro.

3. In ogni caso gli prescrive di fissare la propria dimora e di darne comunica-

zione all'autorità di pubblica sicurezza entro ventiquattro ore; di non allontanarsi dal comune di dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza; di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora senza comprovata necessità, e comunque senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza; di non detenere e di non portare armi. Inoltre può imporre tutte le altre prescrizioni che ravvisa necessarie avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale.

4. Qualora sia imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune, può essere inoltre prescritto di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati e ad ogni chiamata di essa, munito del documento di cui al comma 5.

5. Alle persone di cui ai commi 3 e 4 è consegnato un documento attestante il contenuto delle prescrizioni imposte, sul quale devono essere annotate anche le eventuali modifiche delle prescrizioni stesse.

#### ART. 7.

1. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno in un determinato comune o frazione di esso, il presidente del tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente. Inoltre, nel caso in cui sussistono motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo di soggiorno in un determinato comune fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione ».

## ART. 8.

1. L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Il sorvegliato speciale che viola taluno degli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 5, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

2. Il sorvegliato speciale sottoposto all'obbligo di soggiorno in un determinato luogo che abusivamente si allontana dallo stesso, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica al sorvegliato speciale, che abusivamente si reca nei luoghi per i quali a suo carico è stato imposto il divieto di soggiorno.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza.

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che commette un reato per il quale riporta condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni ».

## ART. 9.

1. Dopo l'articolo 13 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-bis. — 1. Decorsi tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, può essere concessa la riabilitazione all'interessato che abbia dato in tale periodo prove effettive e costanti di buona condotta.

2. La riabilitazione è concessa, a richiesta dell'interessato, dalla Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispose l'applicazione della misura di prevenzione. Nel caso in

cui l'interessato è stato più volte sottoposto a misure di prevenzione, la competenza è della Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispose l'applicazione dell'ultima misura di prevenzione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 597, 598 e 599 del codice di procedura penale ».

ARTT. 10-25.

.....  
.....  
.....